

**T.A.R. PIEMONTE, SEZ. II – Sentenza 8 aprile 2008, n. 601: ordinanze contingibili e urgenti**

Oggetto:

1. Enti Locali – Sindaco – ordinanza contingibile e urgente – *ex art. 50 d.lgs. n. 267 del 2000* – stabilimento industriale in liquidazione ed amministrazione straordinaria – ordine alla società che svolge l'attività di vendita del gas naturale di proseguire la fornitura di gas e di non interrompere l'erogazione – legittimità – fattispecie

2. Enti Locali – Sindaco – ordinanza contingibile e urgente – *ex art. 50 d.lgs. n. 267 del 2000* – comunicazione di avvio del procedimento – necessità – va esclusa

3. Enti Locali – Sindaco – ordinanza contingibile e urgente – *ex art. 50 d.lgs. n. 267 del 2000* – termine – superamento della situazione eccezionale che si intende fronteggiare – possibilità – fattispecie

1. È legittima l'ordinanza contingibile e urgente con la quale il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. n. 267/2000, ordina ad una società del gruppo ENEL (che svolge l'attività di vendita del gas naturale ai clienti finali) di proseguire la fornitura di gas e di non interrompere l'erogazione ad uno stabilimento industriale (in liquidazione ed amministrazione straordinaria), per consentire all'azienda di mettere con urgenza in sicurezza lo stesso (...)", invitando nel contempo "(...) le parti ad incontrarsi per definire in tempi brevi il piano di messa in sicurezza (...)", laddove tale ordinanza sia stata emanata sulla base di una relazione tecnica nella quale si rappresentava che la sospensione improvvisa e non adeguatamente programmata della fornitura di gas metano e/o energia alle utenze dello stabilimento in liquidazione, avrebbe avuto effetti devastanti ed incontrollabili per l'insediamento industriale ed il territorio circostante, sia sotto l'aspetto ambientale che di tutela dell'igiene e salute pubblica, poiché avrebbe precluso, di fatto, la possibilità di intraprendere azioni di prevenzione e controllo degli avvenimenti con prevedibili effetti sulle persone e sul territorio. La mancata allegazione all'ordinanza sindacale della relazione tecnica costituisce una mera irregolarità del provvedimento, ma non ne costituisce un motivo di illegittimità comportante il suo annullamento.

2. I provvedimenti contingibili e urgenti, in quanto volti a scongiurare una situazione di pericolo grave e immediato per la collettività, vanno esenti dalla comunicazione di avvio del procedimento.

3. Nelle ordinanze contingibili e urgenti, il termine, proprio per l'eccezionalità della situazione che s'intende fronteggiare, può anche essere riferito al superamento della situazione medesima, ove siano indicati gli interventi e gli adempimenti che devono essere effettuati proprio al fine di porre termine allo stato di cose che ha cagionato l'emanazione di quel tipo di provvedimento. Ne consegue la legittimità dell'ordinanza contingibile e urgente con la quale il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. n. 267/2000, ordina ad una società del gruppo ENEL di proseguire la fornitura di gas e di non interrompere l'erogazione ad uno stabilimento industriale (in liquidazione ed

amministrazione straordinaria), considerato che l'ordinanza precisa che la messa in sicurezza dell'impianto è l'evento che condiziona risolutivamente l'ordine di non interrompere la fornitura e invita le parti ad incontrarsi per definire in tempi brevi il piano di messa in sicurezza. Il termine quindi pur non essendo indicato nell'ordinanza sotto la forma di una data certa, è stato individuato nella messa in sicurezza dell'impianto, che deve avvenire in tempi ristretti.